



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Giuseppa MANEGGIO                      Presidente

Gioacchino ALESSANDRO                  Giudice

Gaspare RAPPÀ                              Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 575/2022**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **68582** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di

**1. BLANDIZZI Antonino** (C.f.: BLNNNN58R28E366D), nato a Ispica (RG)

il 28.10.1958 ed ivi residente in via F. Turati n. 2, rappresentato e difeso

dall'avv. Angela Barone (C.f.: BRNNGL63M62H163N - PEC:

angela.barone@avvragusa.legalmail.it) elettivamente domiciliata presso lo

studio dell'avv. Gaspare Lo Iacono (CF: LCNGPR66A09G273Q) (PEC:

gaspareloiacono@pecavvpa.it) sito in Palermo nella via Mariano Stabile n.

151, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

**2. CAGGIA Sebastiano** (C.f.: CGGSST72P30C927N), nato a Comiso (RG),

il 30.09.1972 ed ivi residente in via Righi n.7, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell'avv. Riccardo Schinina (CF: SCHRCR86L05H163C -

PEC: riccardo.schinina@avvragusa.legalmail.it), sito in Ragusa nel corso

Vittorio Veneto n. 165 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla

memoria di costituzione.

Originale della sentenza	€	240,00
Originale sentenza esecutiva	€	256,00
Copie sentenze per notifica	€	2.048,00
Diritti di cancelleria	€	501,16
<b>Totale spese</b>	<b>€</b>	<b>3.045,16</b>
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente		

**3. CASTAGNA Giuseppe** (C.f.: CSTGPP54C19C612Y), nato a Chiaramonte Gulfi (RG), il 19.03.1954 ed ivi residente in via Angeli di San Giuliano n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Barone (C.f.: BRNNGL63M62H163N - PEC: [angela.barone@avvragusa.legalmail.it](mailto:angela.barone@avvragusa.legalmail.it)) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaspare Lo Iacono (CF: LCNGPR66A09G273Q - PEC: [gaspareloiacono@pecavvpa.it](mailto:gaspareloiacono@pecavvpa.it)) sito in Palermo nella via Mariano Stabile n. 151, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

**4. CULTRERA Giovanni** (C.f. CLTGNN70R04M088N), nato a Vittoria (RG), il 04.10.1970 ed ivi residente in via E. Gattamelata n. 6, rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Guido Ottaviano del Foro di Ragusa (C.f. TTVGDU75D10H163X), nel cui studio è elettivamente domiciliato in Ragusa, via Leonardo da Vinci n. 27, che ha chiesto di ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento ai seguenti recapiti fax 0932683350 e PEC: [guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it](mailto:guido.ottaviano@avvragusa.legalmail.it).

**5. LO MONACO Adriana** (C.f. LMNDRN78H43M088X), nata a Vittoria (RG), il 03.6.1978 ed ivi residente in via G. Mazzini n. 25, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Giovanni Francesco Fidone (C.f.: FDNGNN82L30A509I), Salvatore Brighina (C.f.: BRGSVT71E10G580G) e Sandra Amarù (C.f.: MRASDR81T59H163C) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Fidone Associati STA S.B. s.r.l. sito in Vittoria (RG) nella via Ricasoli n. 57 con i seguenti indirizzi PEC: [fidone@pec.it](mailto:fidone@pec.it) - [salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it) -

sandra.amaru@pec.ordineavvocaticatania.it);

6. **MARINO Mario** (C.f.: MRNMRA59P18I535B), nato a Scicli (RG), il 18.09.1959 ed ivi residente in via Piave n. 37, rappresentato e difeso dall'avv.

Angela Barone (C.f.: BRNNGL63M62H163N - PEC: angela.barone@avvragusa.legalmail.it) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaspare Lo Iacono (C.f.: LCNGPR66A09G273Q - PEC: gaspareloiacono@pecavvpa.it) sito in Palermo, via Mariano Stabile n. 151, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

7. **SCALA Salvatore** (C.f. SCLSVT60C20H163E), nato a Ragusa, il 20.3.1960 e residente a Pozzallo (RG) in via Dalmazia n. 7, rappresentato e

difeso dall'avv. Angela Barone (C.f.: BRNNGL63M62H163N - PEC: angela.barone@avvragusa.legalmail.it) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaspare Lo Iacono (C.f.: LCNGPR66A09G273Q - PEC: gaspareloiacono@pecavvpa.it) sito in Palermo, via Mariano Stabile n. 151, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

8. **SCUDERETTI Giovanni** (C.F: SCDGNN53L03M088X), nato a Vittoria (RG), il 03.07.1953 ed ivi residente in via S. Lucchesi n. 2, rappresentato e

difeso dall'avv. Angela Barone (C.f. BRNNGL63M62H163N - PEC: angela.barone@avvragusa.legalmail.it) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaspare Lo Iacono (C.f.: LCNGPR66A09G273Q - PEC: gaspareloiacono@pecavvpa.it) sito in Palermo, via Mariano Stabile n. 151, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 13 aprile 2022, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Simonetta Ingrosso, l'avv. Brighina Salvatore per la

convenuta Lo Monaco Adriana e l'avv. Guido Ottaviano per il convenuto  
Cultrera Giovanni e, su delega scritta dell'avv. Angela Barone, per i convenuti  
Scuderetti Giovanni, Scala Salvatore, Castagna Giuseppe, Blandizzi Antonino  
e Marino Maio e, su delega scritta dell'avv. Riccardo Schininà, per il  
convenuto Sebastiano Caggia.

### FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 22 novembre 2021 e ritualmente  
notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale  
conveniva in giudizio il soggetti indicati in epigrafe nella loro qualità,  
all'epoca dei fatti, di membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto  
Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Ragusa eccetto il convenuto Scuderetti  
n.q. di segretario generale *p.t.* dell'Ente, chiedendone la condanna a titolo di  
colpa grave al risarcimento, in favore dello I.A.C.P. di Ragusa, della somma  
complessiva di € 66.489,00 ripartita nel modo seguente:

- BLANDIZZI Antonino, per la somma pari a € 5.391,00;
- CAGGIA Sebastiano, per la somma pari a € 7.188,00;
- CASTAGNA Giuseppe, per la somma pari a € 5.391,00;
- CULTRERA Giovanni, per la somma pari a € 12.579,00;
- LO MONACO Adriana, per la somma pari a € 12.579,00;
- MARINO Mario, per la somma pari a € 5.391,00;
- SCALA Salvatore, per la somma pari a € 5.391,00;
- SCUDERETTI Giovanni, per la somma pari a € 12.579,00

nonché al pagamento in favore dello Stato delle spese di giustizia.

La domanda attorea contestava una fattispecie di danno indiretto derivante dal  
pagamento della predetta somma da parte dello I.A.C.P. di Ragusa in

esecuzione della sentenza di condanna del Giudice del lavoro, a cui l'Istituto aveva fatto acquiescenza in secondo grado sottoscrivendo un verbale di conciliazione giudiziale.

Nella suddetta sentenza il Giudice aveva ritenuto nulla la clausola di durata annuale del contratto di incarico dirigenziale *ex art. 19, co. 6, D.lgs. 165/2001* attribuito al dipendente interno non dirigente, dott. Giuseppe Digrandi, in quanto inferiore alla durata minima triennale prevista dall'*art. 19, co. 2, Dl.gs. 165/2001* per gli incarichi dirigenziali, riconoscendo tutte le differenze retributive per il periodo dalla scadenza del contratto alla fine del suddetto triennio.

**II.** L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla notizia di danno erariale, pervenuta in data 30 luglio 2020, con cui il Direttore generale *pro tempore* dello I.A.C.P. di Ragusa trasmetteva una segnalazione di danno all'Erario derivante dalla liquidazione, in favore del dott. Giuseppe Digrandi, della somma di € 86.264,66 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione della durata minima dell'incarico dirigenziale allo stesso attribuito e quantificato sulle differenze retributive spettanti per la mancata corresponsione del trattamento economico dirigenziale per la durata residua a complemento del triennio quale durata minima prevista *ex lege* per l'incarico dirigenziale dal medesimo dipendente ricoperto.

**I.a.** A seguito di tale segnalazione, la Procura avviava attività istruttoria all'esito della quale rappresentava in fatto quanto segue.

Con determina di liquidazione del direttore generale, sig. Scuderetti Giovanni, n. 33/17 del 21.02.2017 e con il successivo mandato di pagamento del 08.03.2017 lo I.A.C.P. di Ragusa liquidava la predetta somma in esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 644 del 2015 per il pagamento di € 83.322,56 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di differenze retributive di cui alla sentenza n. 167/2015 in favore del dott. Giuseppe Digrandi.

In particolare, la sentenza 167/2015 della Sezione Lavoro del Tribunale di Ragusa condannava l'Istituto per la mancata corresponsione del trattamento economico per l'intera durata minima triennale dell'incarico dirigenziale, in seguito alla declaratoria di nullità della clausola del contratto individuale di lavoro che fissava tale durata in anni uno, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19, co. 2, del D.lgs. 165/2001.

La Procura rappresentava che l'antefatto era costituito dal Regolamento interno all'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32/08 del 2 dicembre 2008, il quale all'art. 1, lett. b), prevedeva una durata variabile degli incarichi dirigenziali da sei mesi a tre anni.

Con deliberazione 29/10 del 30 dicembre 2010 il consiglio di amministrazione dell'Istituto, stante la necessità di ricoprire la posizione dirigenziale di "coordinatore del settore amministrativo" con il conferimento di apposito incarico a tempo determinato a funzionario apicale interno, procedeva ad attribuire tale incarico al dott. Digrandi Giuseppe, fissandone la durata in un anno, dal 01.01.2011 al 31.12.2011, che secondo il P.M. si poneva in violazione dell'art. 19, c. 2 e c. 6, del D.lgs. 165/01, il quale prevede espressamente il divieto per le Pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali aventi durata inferiore ai tre anni.

La delibera 29/10 veniva assunta con il voto favorevole dei sigg. Cultrera, Caggia, Lo Monaco e dei defunti Pluchino Vincenzo e Tumino Rosario, la cui

posizione, acquisito il certificato di morte, veniva archiviata con decreto del P.M. del 14.11.2021. Al voto favorevole espresso dai citati consiglieri partecipava il parere favorevole del sig. Scuderetti, espresso in qualità di coordinatore e segretario generale della seduta, ritenuto dalla Procura determinante ai fini dell'assunzione della deliberazione.

Con nota prot. n. 5834 del 18.10.2011 il dott. Digrandi, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 165/2001, diffidava formalmente l'IACP, invitandolo a procedere all'accertamento della illegittimità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/10 e della conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale, nella parte in cui prevedevano la durata dell'incarico (conferito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 29/10) per un tempo inferiore al limite legale e accertare l'avvenuta sostituzione della clausola nulla con quanto previsto dalla legge (quindi con la durata triennale dell'incarico) e, dunque, dare atto che la durata del contratto individuale di lavoro sottoscritto fosse dal 01.01.2011 al 31.12.2013.

L'istanza veniva rigettata dal C.d.A. dell'istituto con deliberazione n. 2/12 del 16.01.2012, sulla base del parere reso dall'avv. Giurdanella, prot. 6941 del 21/12/2011, e della relazione del 16/01/2012 del direttore generale sulle osservazioni del diffidente prevenute a seguito di comunicazione di preavviso di diniego. La motivazione alla base del rigetto riguardava l'asserita inapplicabilità dell'art. 19 D.lgs. 165/2001 agli II.AA.CC.PP. della Regione Siciliana per espressa previsione dell'art. 23 L.R. 10/2000 e, quindi, della sostenuta esclusiva applicabilità di quanto previsto dall'art. 1, lett. b), del suddetto regolamento interno all'Ente in materia di durata degli incarichi dirigenziali.

Il dott. Digrandi, di fronte al diniego alla sua istanza amministrativa, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Ragusa in persona del Giudice del Lavoro per ivi sentire condannare lo I.A.C.P. di Ragusa al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute per il biennio 2012-2013 per una differenza media pari a € 3.723,00 mensili, oltre incidenza sul TFR e sul trattamento previdenziale e assistenziale e oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

Con sentenza n. 167/2015 (pubblicata il 13/03/2015) il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente la domanda attorea dando atto della natura cogente della disciplina dell'art. 19 del T.U.P.I. per tutte le Amministrazioni richiamate nell'art. 1, co. 2, del suddetto decreto per come riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata del Giudice delle leggi (Corte cost., n. 324/2010) e della Corte Suprema (Cfr. Cass., Sez. L., n. 478/2014), sicché dichiarava nulla la clausola inerente alla durata annuale dell'incarico dirigenziale conferito al dott. Digrandi perché in contrasto con una norma imperativa.

Conseguentemente il Giudice del lavoro disponeva la sostituzione automatica della clausola della durata annuale con quella triennale secondo il meccanismo previsto dall'art. 2, co. 3-bis, D.lgs. 165/2001, il quale statuisce che nel caso di violazione di norme imperative trovano applicazione gli artt. 1339 e 1419, co. 2, del c.c. sulla c.d. sostituzione automatica di clausole nel caso di nullità parziale del contratto.

Inoltre, lo stesso Giudice, essendo preclusa la possibilità di re-immissione nell'incarico, data l'intervenuta scadenza del termine contrattuale di durata triennale e la mancanza di prova che il ricorrente avesse continuato a svolgere funzioni dirigenziali in via di fatto dopo la scadenza del termine annuale, per



come prospettato nell'atto introduttivo, riconosceva il risarcimento del danno patrimoniale parametrandolo sulla differenza tra la retribuzione concretamente percepita nel biennio 2012-2013 e quella che lo stesso avrebbe percepito per l'espletamento di funzioni dirigenziali con l'esclusione dell'incidenza sul TFR e sulla contribuzione previdenziale.

Lo I.A.C.P. di Ragusa proponeva appello avverso tale sentenza innanzi la Corte di Appello di Catania e nelle more il Tribunale di Ragusa, su domanda del sig. Digrandi, con decreto ingiuntivo n. 644/2015, emesso in data 28.07.2015 e notificato in data 03.08.2015 ingiungeva all'Istituto di pagare in favore dell'istante la somma di € 83.322,56 oltre interessi e spese legali liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ed oltre € 379,50 per contributo unificato.

Lo I.A.C.P. di Ragusa proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo del quale, tuttavia, il Giudice del Lavoro concedeva la provvisoria esecuzione, per cui il decreto ingiuntivo veniva notificato all'Ente, in forma esecutiva, in data 16.11.2016 acquisito al protocollo al n. 5983 del 17.11.2016.

Con Determina del Direttore generale, n. 33 del 21.02.2017, ritenuta l'urgenza e la necessità, al fine di evitare ulteriori danni gravi e certi all'Ente, veniva impegnata e liquidata in favore del dott. Digrandi la complessiva somma di € 86.264,66 di cui:

- € 83.322,56 euro derivante, come da decreto ingiuntivo n. 644/2015, da € 79.829,29 quale differenza retributiva biennio 2012-2013 ed € 3.493,27 quali interessi e rivalutazione monetaria;

- € 373,92 quali interessi sulla somma di € 83.322,56 dal 14.07.2015 al 20.02.2017;

- € 2.568,18 quali spese legali della procedura di ingiunzione.

In data 07.11.2017, dinanzi alla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Catania, veniva sottoscritto dalle parti verbale di conciliazione (n. cronol. 5221/2017 R.G. n. 409/2015) in cui, fra l'altro, le parti rinunciavano all'instaurando giudizio di appello, dando atto della cessazione della materia del contendere.

**I.b.** Il PM contabile riteneva che tale esborso rappresentasse un danno erariale che aveva la sua causa nelle due delibere del CdA dell'Ente (nn. 29/2010 e 2/2012), con cui rispettivamente era stato conferito l'incarico dirigenziale al dott. Digrandi con la durata annuale e si era opposto diniego all'istanza amministrativa di quest'ultimo di sostituzione del termine annuale in quello triennale in attuazione dell'art. 19, co. 2, D.lgs. 165/2001.

L'Ufficio requirente, quindi, riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale dello I.A.C.P. che avevano contribuito alla formazione della volontà dell'Ente manifestata nelle due suddette delibere.

In particolare, si evidenziava che l'attribuzione di un incarico dirigenziale di durata annuale, in assenza dell'avvio di alcuna procedura per la copertura stabile della carenza della dotazione organica dirigenziale dell'Ente, manifestava una condotta gravemente colposa ed illecita in quanto si poneva in contrasto con il principio di stabilità degli incarichi dirigenziali preordinato a garantire la continuità dell'azione amministrativa e la chiara distinzione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione, nonché con la norma imperativa posta dall'art. 19 del T.U.P.I.

Infatti, la temporaneità dell'incarico dirigenziale era stata mitigata dalla previsione di una durata minima in modo da assicurare la continuità dell'azione amministrativa e ciò anche al fine di consentire al dirigente di espletare la propria attività in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Nella fattispecie dannosa veniva attribuita equivalenza causale anche alla delibera del CdA che aveva rigettato l'istanza amministrativa del dott. Digrandi volta ad ottenere la sostituzione della clausola contrattuale che fissava il termine di durata annuale, in quanto secondo la prospettazione attorea tale diniego avrebbe impedito l'interruzione del nesso causale facendo sì che alla prima condotta dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale di approvazione di un incarico con clausola illegittima conseguisse il danno considerata la prevedibilità dell'instaurazione di un contenzioso da parte del Digrandi e il suo esito infausto per l'Istituto, non potendo fare altro il Giudice che riconoscere la pretesa del sig. Digrandi, già rivendicata in via amministrativa sulla base di un solido titolo legale, per il riconoscimento della "triennalità" dell'incarico dirigenziale. Secondo il P.M. anche tale diniego era frutto di estrema leggerezza funzionale che aveva impedito all'Istituto di non beneficiare della prestazione dirigenziale del dott. Digrandi anche se successivamente l'aveva dovuto remunerare con oneri accessori a causa della sentenza di condanna.

Si aggiungeva che anche la scelta di costituirsi in giudizio, proporre opposizione formale al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro ed appellare la sentenza di condanna al risarcimento del danno patito dal dipendente, denotavano una condotta gestionale avventata, proprio in ragione

della posizione giuridicamente “debole” dell’Ente a fronte di una pretesa rivendicata in base ad uno specifico riferimento normativo primario.

Per tali motivi si contestava un danno complessivo composto dalle seguenti due voci:

1) la prima rappresentata dal danno derivato dalla sentenza n. 167/2015 pari a € 83.322,56;

2) la seconda derivata dalle procedure per l’esecuzione del giudicato pari alle spese di giudizio sostenute di € 2.942,10.

Secondo la Procura tale danno, quindi, sarebbe da imputare ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto che con l’adozione delle due contestate delibere avrebbero contribuito in modo determinante alla causazione dell’evento dannoso, essendo prevedibile che l’inserire nel contratto di incarico dirigenziale un termine *contra legem* e il perseverare nel mantenimento e nella difesa del medesimo avrebbe comportato non solo l’instaurazione di un contenzioso da parte del dipendente inciso dalla illegittimità dell’azione amministrativa ma anche la soccombenza risarcitoria dello I.A.C.P.

Tali scelte erano anche imputabili al sig. Scuderetti a cui si rimproverava di avere espresso parere favorevole all’approvazione della delibera n. 29/2010 e fornito specifica relazione istruttoria all’approvazione della delibera n. 2/2012, fornendo un contributo rilevante alla formazione della volontà dell’Ente.

A tutti i soggetti imputati del danno si contestava la colpa grave a fronte della chiarezza e specificità della normativa violata e del ruolo apicale ricoperto dagli stessi nell’Ente danneggiato cosa che rendeva esigibile una condotta

connotata da particolare perizia e diligenza nella trattazione degli affari dell'Ente.

**II.** La Procura, quindi, in data 27 maggio 2021 emetteva nei confronti degli odierni convenuti un invito a dedurre con contestuale messa in mora ai sensi dell'art. 66, c. 1, c.g.c. recante una contestazione preliminare di un danno pari a € 86.264,66.

Tutti i presunti responsabili si avvalevano delle prerogative difensive preprocessuali mentre i convenuti Lo Monaco e Cultrera formulavano istanza di audizione personale che si svolgeva rispettivamente in data 23/07/2021 e in data 23/09/2021.

La Procura riteneva che le deduzioni articolate dai soggetti invitati non permettessero di superare la contestazione di responsabilità a loro carico e a tal proposito venivano svolte considerazioni unitarie sui principali argomenti difensivi prospettati contestandone la fondatezza.

In primo luogo, l'Ufficio requirente confermava la sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta illecita per violazione della disciplina giuridica in materia di durata degli incarichi dirigenziali

In secondo luogo, contestava la prospettazione degli invitati che avevano fatto leva su alcuni provvedimenti e pareri acquisiti agli atti dello I.A.C.P. di Ragusa nell'ambito della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale al dott. Digrandi per escludere la sussistenza della colpa grave.

In particolare, si controdeduceva che la delibera di Giunta regionale, n. 143 del 21/22 aprile 2009, emessa in favore dell'Istituto che autorizzava il medesimo alla copertura dei posti dirigenziali vacanti, in deroga alla deliberazione n. 221/08 della stessa Giunta recante il divieto di assunzioni a

qualunque titolo negli Enti vigilati dalla Regione, era rivolta alle nuove assunzioni da effettuare a seguito di pubblicazione di bandi di concorso e non a conferire incarichi dirigenziali ad “interim” a funzionari di categoria D3, come si era espresso lo stesso Servizio Vigilanza Enti del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti del relativo Assessorato della Regione Siciliana nella nota prot. 4838 del 22/10/2014 acquisita dalla Procura nell’ambito del procedimento n. V2009/00277/ML e poi acquisita agli atti del presente procedimento con decreto del 04.11.2021.

Rispetto al parere reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana del 04.12.2009, prot. n. 19362, avente ad oggetto l’applicabilità nella Regione Siciliana del D.lgs. n. 150/2009, richiamato dagli invitati per dedurre sull’inapplicabilità nella Regione Siciliana della disciplina dell’art. 19 D.Lgs. 165/2001, la Procura evidenziava che la L.R. 10/2010 conteneva un rinvio dinamico alla relativa disciplina nazionale e, inoltre, la stessa legge all’art. 9, co. 2 prevedeva una durata minima biennale dell’incarico dirigenziale.

Con riferimento al parere reso dall’avv. esterno Giurdanella nell’ambito della richiesta in via amministrativa del dott. Digrandi di estensione del termine di scadenza dell’incarico dirigenziale si controdeduceva che lo stesso non permetteva agli amministratori dell’Ente di spogliarsi della loro responsabilità apicale quali la conoscenza della chiara normativa nazionale e regionale di riferimento. Il P.M. riteneva che sia il Consiglio di Amministrazione sia il Direttore Generale fossero pienamente legittimati, in considerazione delle funzioni apicali rivestite nell’Istituto nonché della preparazione culturale e professionale di cui avrebbero dovuto essere dotati, a compiere scelte amministrative autonome, diverse e conformi alla lettera della legge senza

avvertire alcun carattere di vincolatività di detto parere. Inoltre, si evidenziava che nella fattispecie rilevava anche l'assenza dell'esperimento di procedure selettive comparative pubblicizzate.

Rispetto all'archiviazione del procedimento istruttorio V2009/00277/ML si evidenziava che esso aveva ad oggetto un danno diretto derivante da inquadramenti illegittimi mentre il danno contestato nel presente procedimento era un danno indiretto. Tale alterità renderebbe infondate le eccezioni per la mancata riapertura del vecchio procedimento e non permetterebbero di valorizzare *ex post* un presunto affidamento su un decreto di archiviazione per sostenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

In terzo luogo, sull'eccezione di prescrizione si argomentava che nel caso di danno indiretto essa decorreva dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna e nel caso di atto transattivo dalla data di approvazione di tale atto.

Inoltre, con riferimento alle deduzioni di alcuni degli invitati che avevano rappresentato di avere espresso voto contrario o di non avere partecipato al voto per l'adozione delle due delibere del Cda oggetto di contestazione, la Procura ne teneva conto in sede di imputabilità della quota di danno.

Sulla base dell'assunto della medesima efficacia eziologica alle delibere n. 29/2010 e n. 2/2012, il danno complessivo accertato veniva ripartito in due parti uguali di € 43.312,33.

Con riferimento alla delibera n. 29/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale da tale importo veniva detratta la quota dei partecipanti defunti e il risultato era diviso in quote uguali a carico dei partecipanti che avevano espresso voto favorevole, calcolando una quota del danno a carico di ciascuno

di essi pari a € 7.188,00 a carico dei convenuti Cultrera, Lo Monaco, Caggia e Scuderetti.

Analogo metodo di calcolo veniva adottato con riferimento alla delibera n. 2/2012 calcolando una quota del danno per ciascuno dei partecipanti che avevano espresso voto favorevole pari a € 5.391,00 a carico dei convenuti Blandizzi, Castagna, Cultrera, Lo Monaco, Marino e Scala.

Il danno complessivo imputato, al netto delle quote scomutate, ammontava, quindi, ad € 66.489,00.

In data 22 novembre 2021, quindi, la Procura depositava l'atto di citazione e il Presidente della Sezione fissava l'udienza di discussione per il 23 marzo 2022 che poi veniva rinviata al 13 aprile 2022.

**III.** In data 8 marzo 2022 la convenuta Lo Monaco Adriana depositava memoria difensiva, costituendosi in giudizio con il patrocinio degli avvocati Fidone, Brighina e Amarù.

La difesa della convenuta, dopo avere ripercorso i fatti di causa evidenziando di essere stata componente del Cda dal 01/01/2007 al 30/09/2012, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità dell'azione erariale e la sua nullità per l'avvenuta archiviazione del procedimento istruttorio erariale n. V2009/00277/ML del 07/03/2011, avente ad oggetto una ipotesi di danno identico per un precedente incarico dirigenziale conferito dall'Istituto allo stesso dott. Digrandi Giuseppe per la durata di un anno (2009).

Si eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa erariale, sostenendo che il termine di prescrizione doveva decorrere dalla data della delibera del CdA dell'Ente di rigetto dell'istanza del dott. Digrandi di modifica della clausola di durata dell'incarico dirigenziale in essere o in subordine da quella del



conferimento di quest'ultimo. Si contestava che la prescrizione potesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella di pagamento del risarcimento del danno.

Nel merito si sviluppava un articolato percorso argomentativo volto a dimostrare l'insussistenza della colpa grave sulla base di specifici fatti a cui si attribuiva valore eminente.

A tal proposito si richiamava l'avvenuta archiviazione del precedente ed asserito identico procedimento istruttorio nell'ambito del quale l'Istituto aveva prodotto all'Ufficio requirente una nota di chiarimenti per cui la successiva comunicazione di archiviazione aveva ingenerato nello I.A.C.P. di Ragusa la certezza della correttezza del proprio operato, influenzando il suo operato in relazione al conferimento del nuovo incarico.

Analogo valore esimente veniva attribuito al parere dell'Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana n. 167 del 2009 che aveva ritenuto che la novella normativa recata dal D.lgs. 150/2009 sull'art. 19 D.Lgs. 165/2001 con la previsione di una durata minima triennale dell'incarico dirigenziale non si applicasse al personale della Regione siciliana e degli enti da essa vigilati dovendo continuare ad applicarsi la L.R. 10/2000.

Inoltre, si evidenziava che con nota prot. 879 del 09/02/2009 l'Istituto, in quanto sottoposto a vigilanza della Regione Siciliana, nel riscontrare una nota dell'Amministrazione regionale in materia di divieto di nuove assunzioni notiziava la stessa dell'incarico dirigenziale conferito al dott. Digrandi per tutto il 2009 (oggetto del suddetto provvedimento di archiviazione da parte della Procura regionale) ed esplicitava le motivazioni di tale atto gestionale, chiedendo di fare conoscere se fossero stati ravvisati elementi di illegittimità.

A tal proposito si rappresentava che successivamente la Regione Siciliana aveva autorizzato una deroga al divieto di assunzioni cosa che secondo la difesa della convenuta confermerebbe la legittimità dell'operato dell'IACP.

In definitiva si deduceva che le decisioni dell'Istituto trovavano conferma, oltre che nell'archiviazione di precedente ed asserito identico procedimento erariale, anche nell'autorizzazione della Regione e in un parere specifico dell'Ufficio Legale e Legislativo della stessa Regione.

Si sottolineava che la legittimità della decisione dell'Istituto di assegnare un incarico di durata annuale per il 2011 ad un funzionario interno era stata supportata dal parere legale di un noto avvocato amministrativista e si contestava la decisione successiva dell'Ente, quando ormai la convenuta non faceva più parte del Cda dell'I.A.C.P., di transigere in assenza di valide ragioni, con il quasi integrale risarcimento della pretesa e senza particolare vantaggio per l'Ente.

Inoltre, si ribadiva l'insussistenza della colpa grave a causa dell'opinabilità dell'applicazione della disciplina in questione, dell'archiviazione di identica istruttoria da parte della Procura contabile, del "placet" dell'Amministrazione regionale, del parere dell'Ufficio Legale e Legislativo della stessa Regione, della relazione del Direttore Generale ed del parere di un noto avvocato amministrativista esterno all'ente, che rappresenterebbero tutti elementi che escluderebbero l'intensa negligenza e la sprezzante trascuratezza del proprio dovere integrante la colpa grave secondo una valutazione *ex ante* e in concreto.

In ultimo si deduceva che la convenuta non poteva rispondere di effetti dannosi derivanti da atti adottati dopo il 30/09/2012 quando la stessa era cessata dall'incarico di consigliere di amministrazione, per cui si chiedeva una

rideterminazione del danno imputato. Inoltre, si chiedeva di applicare la *compensatio lucri cum damno* con riguardo all'attività espletata dal dott. Dioguardi.

Si formulavano le seguenti conclusioni:

- dichiarare improcedibile l'azione avviata con conseguente nullità dell'atto di citazione e pedissequo proscioglimento della dott.ssa Adriana Lo Monaco;

- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondata l'azione per l'assoluta carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, con il proscioglimento della dott.ssa Adriana Lo Monaco;

- in ogni caso, per le superiori argomentazioni, dichiarare infondate le motivazioni di imputazione di responsabilità, con conseguente proscioglimento della stessa;

• in via gradata, dichiarare ed accertare l'intervenuta ed integrale e/o parziale prescrizione dell'azione nei confronti della comparente, con conseguente proscioglimento della stessa;

• sempre in via gradata, accertare la minore somma a titolo di danno erariale e conseguentemente distribuirla nei confronti di tutti i responsabili accertati proporzionalmente e specificamente, in ragione delle argomentazioni in diritto di cui sopra.

**IV.** In data 22 marzo 2022 il convenuto Caggia depositava memoria difensiva, costituendosi in giudizio con il patrocinio dell'avv. Riccardo Schininà, chiedendo di dichiarare l'insussistenza della responsabilità dello stesso e il rigetto delle relative domande della Procura.

In via preliminare si eccepiva la prescrizione del danno erariale sull'assunto che il *dies a quo* coincideva con il rigetto dell'istanza amministrativa del

21/12/2011.

Nel merito si richiamava la difficoltà applicativa della normativa di riferimento in ragione dell'autonomia legislativa speciale sul tema della Regione siciliana, che deponava per l'applicabilità della L.R. 10/2000 come affermato anche dal suddetto parere dell'Ufficio legislativo legale. Inoltre, si deduceva che l'art. 9, co. 2 L.R. 10/2000 secondo cui "gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni" non aveva un vincolo di imperatività lasciando supporre che rientrava nel potere discrezionale degli Enti stabilire anche una durata inferiore in base alle esigenze specifiche.

Si deduceva sull'assenza della colpa grave evidenziando che il sig. Caggia non aveva partecipato all'adozione del regolamento sugli incarichi dirigenziali dell'Ente, il quale era stato il presupposto dei successivi atti, e che il dott. Digrandi era stato già dal 2009 destinatario di un incarico dirigenziale di durata annuale già oggetto di accertamento istruttorio della Corte dei conti conclusosi con un'archiviazione.

Tale circostanza, unitamente all'esistenza di una norma regolamentare interna pienamente efficace e legittima, che aveva superato il vaglio del controllo dell'Amministrazione regionale, comportava la non sussistenza di una condotta illecita, avendo il consiglio di amministrazione operato in modo corretto e legittimo.

Si deduceva, inoltre, che a fronte di un parere di un legale esterno confermato dal parere procedimentale del segretario generale la scelta di resistere nel giudizio introdotto dal dott. Digrandi non appariva irragionevole.

Si evidenziava, quindi, che il Cda aveva agito con adeguata ponderazione al fine di garantire la funzionalità di un settore importante dell'Ente incaricando

un soggetto interno con oneri minori rispetto all'incarico esterno.

Si deduceva, inoltre, l'applicazione della c.d. scriminante politica *ex art. 1, co. 1-ter*, L. 20/1994 in quanto l'organo amministrativo dello I.A.C.P. di Ragusa avrebbe agito con buona fede assumendo una decisione che era supportata dal parere positivo del direttore generale e dal precedente incarico esaminato senza rilievi dalla Corte dei conti che aveva determinato il convincimento della legittimità di identico conferimento ma anche e soprattutto dall'essere l'incarico conferito un atto esecutivo di un atto generale regolamentare che era stato vagliato dalla Regione e ritenuto da essa legittimo. A tal proposito, si argomentava che la disapplicazione di un atto regolamentare illegittimo da parte dell'organo esecutivo quando viene proposto un atto conforme alle previsioni regolamentari richiedeva delle cognizioni giuridiche non sempre possedute dagli organi politici.

Infine, si contestava il criterio della distribuzione del danno assunto dalla Procura, evidenziando che la non partecipazione all'approvazione del regolamento degli incarichi dirigenziali dell'Ente che era stata la *condicio sine qua non* degli atti successivi implicava una maggiore giustificazione della condotta del sig. Caggia e, quindi, l'applicazione di una riduzione dell'addebito.

V. In data 22 marzo 2022 i convenuti Scuderetti Giovanni, Scala Salvatore, Castagna Giuseppe, Blandizzi Antonino, Marino Maio depositavano distinte memorie difensive, costituendosi in giudizio con il patrocinio dell'avv. Angela Barone, chiedendo il rigetto di tutte le richieste avanzate dalla Procura. Le memorie, pur specificando le specifiche condotte di ciascuno dei suddetti convenuti, articolavano delle difese del tutto sovrapponibili.

In primo luogo, aderendo all'orientamento dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, espresso nella nota prot. n. 48318 del 22 ottobre 2014, prodotta nel fascicolo Procura dopo le deduzioni difensive dei convenuti, si evidenziava che il contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale per il 2011 al dott. Digrandi era nullo per violazione delle norme imperative recate dagli artt. 19, 36 e 52 D.Lgs. 165/2001 per cui l'aver contribuito alla volontà dell'Ente di rigetto dell'incremento della durata dell'incarico da 1 a 3 anni non poteva produrre alcun danno in quanto, in presenza di contratto nullo, al dipendente spetta solo la retribuzione per l'attività svolta e il danno si riferisce ai due anni il cui il dott. Digrandi non ha svolto alcuna funzione dirigenziale.

A tal proposito si evidenziava che gli organi di vertice dell'Istituto avrebbero avuto tutti gli strumenti per contestare tale nullità sia in sede giudiziaria che stragiudiziale prima della transazione e, dopo la transazione, avrebbero potuto attivare le azioni previste dall'art. 1972 c.c. rubricato "Transazione su un titolo nullo".

Secondo la difesa dei convenuti tale prima considerazione escluderebbe qualsiasi imputabilità agli stessi per essersi opposti all'estensione della durata del contratto.

In secondo luogo, si deduceva che nella fattispecie non era stata violata alcuna norma imperativa tale da configurare una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave. A tal proposito, si argomentava sul differente contenuto e campo di applicazione dei commi 2 e 6 dell'art. 19 del D.lgs, 165/2001.

Secondo la prospettazione difensiva l'art. 19, co. 2, TUPI si applicherebbe agli incarichi dirigenziali doverosi ai dirigenti interni dell'Ente pubblico

appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione prevedendo, fra l'altro, una durata minima e massima dell'incarico dirigenziale sia nell'interesse del dipendente con qualifica dirigenziale per garantire allo stesso la possibilità di esercitare il mandato senza possibilità di condizionamenti per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a poter essere valutato in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, sia nell'interesse dell'amministrazione per assicurare un imparziale, efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa.

Di contro, l'art. 19, co. 6, TUPI si applicherebbe agli incarichi dirigenziali eventuali a soggetti non dirigenti estranei al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, che possono essere assegnati in via occasionale, eccezionale e temporanea in presenza di una specifica professionalità e nei limiti di una percentuale e di una durata soltanto massima.

Secondo tale prospettazione tale distinzione in termini di durata, con la previsione di una durata minima soltanto per gli incarichi ai dirigenti di ruolo interni, rifletterebbe la diversità delle due tipologie di incarico e il diverso interesse prevalente da tutelare che per gli incarichi *ex art. 19, co. 2, D.lgs. 165/2001* sarebbe quello di individuare un termine minimo di espletamento della funzione per permettere al dirigente interno di raggiungere i risultati connessi all'incarico mentre per gli incarichi di dirigente esterno *ex art. 19, co. 6, D.lgs. 165/2001* sarebbe quello di predeterminare la durata massima superata la quale l'incarico non potrebbe essere qualificato più come temporaneo, occasionale ed eccezionale.

Inoltre, si argomentava che soltanto l'art. 19, co. 6, TUPI si estendeva alle PP.AA. diverse dallo Stato in forza del successivo comma *6-ter* dello stesso

articolo.

Sulla base della suddetta ricostruzione si evidenziava che non c'era stata alcuna violazione di norma imperativa perché l'incarico del dott. Digrandi era rivolto ad un funzionario apicale dell'Istituto per cui ricadeva nell'ambito del suddetto comma 6 senza la necessità di predeterminare una durata minima di un triennio.

Si deduceva, inoltre, sulla insussistenza della colpa grave dei convenuti in quanto nella fattispecie non era ravvisabile alcuna "macroscopica abnormità" nella durata annuale del contratto di incarico dirigenziale, considerato che la Procura, pur avendo avuto già nel passato notizia per ben due volte sul conferimento di un incarico dirigenziale annuale al dott. Digrandi, la prima volta nel 2009 con riferimento all'incarico dello stesso anno ed una seconda volta nel 2014 con riferimento all'incarico del 2011, nulla aveva rilevato e contestato.

Si evidenziava che l'archiviazione del precedente procedimento istruttorio aveva indotto l'Ente a reiterare tale scelta della durata annuale nell'incarico del 2011 nella convinzione che il contratto del 2009 fosse stato ritenuto corretto nella sua interezza compresa la clausola annuale. A ciò si aggiungeva il parere legale che aveva determinato la scelta dell'Istituto di rifiutare l'accoglimento dell'istanza di estensione della durata dell'incarico dirigenziale.

Si deduceva che il suddetto quadro fattuale e normativo non avrebbe mai potuto rendere ipotizzabile l'accoglimento in via giudiziale dell'istanza del dott. Digrandi che sarebbe stata interpretata dal Giudice del lavoro in maniera confusa ed erronea.



Infine, si eccepiva l'intervenuta prescrizione sia per l'intervenuta precedente archiviazione del medesimo procedimento intervenuta nel 2011 e mai riaperto, sia perché la Procura aveva omesso di aprire un'istruttoria e il relativo procedimento a seguito della segnalazione dell'Assessorato regionale del 2014, sia perché dalla emanazione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa n.167 del 13 marzo 2015 alla data di notifica dell'invito a dedurre era ampiamente decorso il termine prescrizione quinquennale.

**VI.** In data 11 aprile 2022 il convenuto Cultrera Giovanni depositava memoria difensiva, costituendosi in giudizio con il patrocinio dell'avv. Guido Ottaviano, chiedendo di dichiarare l'infondatezza dell'azione per carenza dell'elemento soggettivo o, in subordine, la prescrizione dell'azione, e per l'effetto conseguentemente prosciogliere il convenuto da qualsivoglia responsabilità erariale.

La difesa del convenuto, dopo avere ripercorso i fatti, evidenziava le seguenti circostanze incontestate che proverebbero il difetto dell'elemento psicologico:

- 1) l'avvenuta archiviazione del procedimento istruttorio n. V2009/00277/ML del 07/03/2011 da parte della Procura Regionale sull'incarico dirigenziale conferito al dott. Digrandi Giuseppe per un anno;
- 2) il parere acquisito dal CdA reso con nota prot. 6941 del 21.12.2011 da un legale esterno, avv. Carmelo Giurdanella, che concludeva per la legittimità dell'operato dell'Istituto;
- 3) la cessazione della carica di Presidente *p.t.* da parte dell'avv. Cultrera nell'anno 2012;
- 4) la delibera con cui lo IACP di Ragusa decideva di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa nell'anno 2015;

5) la delibera con cui lo IACP conferiva incarico per proporre opposizione

avverso il decreto ingiuntivo n. 644/2015 del 28.07.2015:

6) la sentenza del Tribunale di Ragusa in funzione di Giudice del Lavoro che

ha accolto la domanda del dott. Digrandi nell'anno 2015 passata in giudicato

solo per l'avvenuta conciliazione giudiziale delle parti in grado di appello.

Si deduceva che, dopo che la Procura con nota prot. 5056 del 22/03/2011

aveva comunicato l'archiviazione del procedimento n. V2009/00277/ML,

l'Istituto aveva la certezza della correttezza del proprio operato ed aveva,

quindi, deliberato di difendere i propri atti innanzi il Tribunale così come in

sede di appello e di opporre il decreto ingiuntivo, questi ultimi due atti,

peraltro, a mezzo di un CdA che non includeva più l'avv. Cultrera.

Tale provvedimento di archiviazione, quindi, costituirebbe un elemento

esimente atto ad escludere l'elemento soggettivo in capo all'avv. Cultrera, il

quale avrebbe agito in forza di elementi istruttori concordanti nel ritenere non

applicabile l'art. 19 TUPI.

Si deduceva che l'illegittimità accertata dal Giudice del lavoro non era palese

considerato che gli atti contestati erano stati adottati sulla scorta di un parere

acquisito da parte di un avvocato esterno, del parere di legittimità reso dal

dirigente *p.t.*, del parere reso dall'Ufficio legale e legislativo della Regione

Siciliana. Ciò troverebbe conferma nel fatto che nel 2015 un diverso CdA

deliberava di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, di

proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo in perfetta continuità con

gli atti che hanno dato causa al presente giudizio.

Si richiamava, inoltre, la comunicazione della Regione Siciliana di

autorizzazione alla deroga del divieto di assunzioni, successiva alla nota con

cui si comunicava l'incarico annuale attribuito al dott. Digrandi e il parere dell'ULL che deponevano nel senso di qualificare la piena buona fede e la condotta scrupolosa del CdA dell'IACP di Ragusa.

Si riteneva, inoltre, che la contraddittoria valutazione circa la strategia processuale dal parte del CdA subentrato costituirebbe un elemento che dimostra la complessità della vicenda sotto il profilo di colpa grave difettando un sufficiente supporto al giudizio prognostico circa la manifesta illegittimità degli atti adottati dal CdA. In via subordinata si eccepiva la prescrizione.

**VII.** Alla pubblica udienza del 13 aprile 2022, il Pubblico ministero contestava le deduzioni dei convenuti come da verbale d'udienza riportandosi per il resto agli atti e confermando la richiesta di condanna. L'avv. Brighina e l'avv. Ottaviano articolavano difese come da verbale d'udienza sottolineando l'assenza della colpa grave ed insistendo nelle conclusioni riportate in atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio ha per oggetto un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto subito dallo I.A.C.P. di Ragusa per l'esborso monetario disposto in favore del dott. Digrandi Giuseppe, all'epoca dei fatti funzionario direttivo di tale Istituto con incarico dirigenziale, in esecuzione della sentenza di condanna (sent. n. 167/2015 del 13/03/2015) e del successivo decreto ingiuntivo (decr. n. 644/2015 del 28/07/2015) opposto e reso provvisoriamente esecutivo (ord. del 28/10/2016), emessi dal Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro.

La sentenza di condanna dello I.A.C.P. di Ragusa in favore del dott. Digrandi

Giuseppe ha riguardato il pagamento per gli anni 2012 e 2013 delle differenze retributive tra il trattamento goduto da quest'ultimo come funzionario direttivo e quello spettante come dirigente incaricato a causa dell'accertamento giudiziale delle illegittimità della clausola di durata annuale apposta nel contratto di conferimento dell'incarico di dirigente amministrativo per l'anno 2011 in violazione della durata minima triennale degli incarichi dirigenziali *ex art. 19, co. 2, periodo secondo, del D.lgs. 165/2001.*

Secondo la Procura tale danno indiretto sarebbe stato cagionato dalle condotte illecite poste in essere con colpa grave dagli odierni convenuti, n.q. di membri del consiglio di amministrazione e, per il convenuto Scuderetti, di direttore generale, che si sono concretizzate nell'aver partecipato con contributo favorevole all'adozione delle delibere n. 29/10 del 30/12/2010 e n. 2/12 del 16/01/2012 con le quali rispettivamente è stato conferito al dott. Digrandi l'incarico dirigenziale annuale dal 01/01/2011 al 31/12/2011 ed è stata respinta la sua domanda amministrativa di estensione triennale della durata annuale del suddetto incarico dirigenziale.

Nella vicenda in esame, quindi, il Collegio deve verificare se la relativa spesa sostenuta dallo I.A.C.P. di Ragusa in favore del dott. Digrandi Giuseppe a causa della suddetta sentenza giuslavoristica di condanna e del successivo decreto ingiuntivo opposto e provvisoriamente esecutivo emessi dal Tribunale di Ragusa, disposta con determina di liquidazione del 23/02/2017 e con il successivo mandato di pagamento n. 89 del 08/03/2017 e la reversale di incasso n. 84 del 08/03/2017 per la parte relativa alle ritenute erariali, sia causalmente riconducibile alle contestate condotte illecite degli odierni convenuti e se in tali condotte siano riscontrabili tutti gli elementi della

responsabilità amministrativa per danno erariale.

2. In via preliminare di rito questo Collegio deve scrutinare l'eccezione sollevata dalla difesa della convenuta Lo Monaco Adriana sulla nullità/improcedibilità/inammissibilità dell'azione erariale per la precedente archiviazione da parte della Procura regionale di una asserita identica vertenza erariale recante il n. 2009/00277/ML.

La suddetta eccezione, anche se sollevata in termini generici, è finalizzata a contestare la validità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 70, co. 1, c.g.c. secondo cui "I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati".

Tale nuova disposizione introdotta nel codice di rito contabile pone dei limiti stringenti all'esercizio del potere del P.M. di riaprire un fascicolo istruttorio già archiviato anche se non prevede espressamente una sanzione per la violazione dei suddetti limiti.

Ciononostante, la costante giurisprudenza contabile (Cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., n. 24/2020; Sez. II. App., 316/2019; Sez. App. Reg. siciliana, n. 48/2019; Sez. I App., n. 308/2018; Sez. giur. Lazio, n. 389/2022; Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 736/2018) sulla base di una lettura logico-sistematica della disciplina della fase preprocessuale e di quella dell'art. 83, co. 2, periodo 2° del c.g.c. ha riconosciuto l'inammissibilità/nullità dell'atto di citazione in caso di violazione dei limiti previsti dall'art. 70, co. 1, c.g.c.

Questo Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento minoritario di segno opposto che afferma che tale irregolarità è priva di alcuna

sanzione processuale (Cfr., C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Piemonte, n. 179/2021), ritiene di aderire al richiamato orientamento consolidato in quanto esso appare più compatibile con i principi e i criteri direttivi che hanno contraddistinto l'approvazione del vigente codice di giustizia contabile.

Ciò premesso, il Collegio osserva che sul punto sono fondate le deduzioni della Procura, la quale ha evidenziato che il procedimento istruttorio n. 2009/00277/ML, archiviato dal P.M. allo stato degli atti con decreto del 4 marzo 2011 e comunicato allo I.A.C.P. di Ragusa in data 23/03/2011, pur riguardando gli stessi soggetti odierni convenuti, era riferito a fatti diversi rispetto a quelli oggetto di questa causa.

Infatti, dagli atti emerge che la vertenza erariale archiviata ha riguardato una fattispecie di danno erariale diretto per illegittimo conferimento da parte dello I.A.C.P. di Ragusa per l'anno 2009 degli incarichi dirigenziali ai funzionari interni, sigg. Digrandi e Favara, in violazione dell'art. 19, co. 1 e 1-bis, in materia di criteri e di pubblicità per il loro conferimento, e dell'art. 52, in materia di disciplina delle mansioni, del D.lgs. 165/2001.

Di contro il procedimento odierno è riferito ad una fattispecie di danno erariale indiretto subito dall'Istituto per effetto del pagamento derivante dalla sentenza di condanna del giudice del lavoro che ha accertato l'illegittimità dell'incarico dirigenziale del dott. Digrandi per l'anno 2011 in violazione dell'art. 19, co. 2, periodo secondo, del D.lgs. 165/2001 in materia di durata minima triennale dell'incarico dirigenziale.

È evidente, quindi, l'obiettiva diversità della vicenda posta a base dell'atto introduttivo del presente giudizio rispetto a quella oggetto del precedente procedimento istruttorio per cui l'eccezione è infondata e va respinta.

3. In via preliminare di merito va ora scrutinata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da tutti i convenuti, i quali hanno dedotto che il termine di prescrizione quinquennale *ex art. 1, co. 2., L. 20/1994* decorrerebbe alternativamente dal rigetto amministrativo del gennaio 2012 della domanda del dott. Digrandi finalizzata ad ottenere l'estensione triennale della durata dell'incarico dirigenziale del 2011 o dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna del giudice del lavoro del marzo 2015.

Inoltre, la difesa dell'avv. Angela Barone ha dedotto che la maturazione della prescrizione deriverebbe anche dall'intervenuta archiviazione del suddetto procedimento erariale del 2011 mai riaperto e dalla mancata apertura dell'istruttoria a seguito della segnalazione di danno erariale comunicata dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 24 ottobre 2014.

Riguardo a quest'ultime due deduzioni basta ribadire che il procedimento archiviato ha riguardato fatti diversi così come anche la segnalazione del 2014 che, pur riguardando il conferimento dell'incarico dirigenziale del 2011 del dott. Digrandi, era riferita ad una fattispecie di danno diretto non essendo all'epoca dei fatti ancora intervenuta la sentenza di condanna del giudice del lavoro e il relativo esborso monetario.

In materia di danno erariale indiretto la questione della decorrenza della prescrizione è stata nel tempo controversa in quanto si sono frapposti due orientamenti, uno che ancorava la decorrenza alla data dell'effettivo esborso da parte della PA condannata al risarcimento del terzo (Cfr., C. conti, SS.RR. n. 7/2000) e l'altro che ancorava tale decorrenza nella data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della PA che renderebbe il debito di

quest'ultima certo, liquido ed esigibile (Cfr. C. conti, SS.RR. n. 3/2003).

In ultimo sulla questione le SS.RR. si sono pronunciate di nuovo con sent. 14/2011, che con riferimento ad una fattispecie nella quale l'esborso monetario era seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ha affermato il seguente principio di diritto *“il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato”*.

La giurisprudenza successiva delle Sezioni di appello di questa Corte si è pronunciata in modo conforme a tale principio applicandolo anche alla fattispecie di danno erariale indiretto nel quale l'esborso monetario della P.A. danneggiata è avvenuto a seguito di sentenza provvisoriamente esecutiva non passata in giudicato sulla base dell'impostazione che il danno assume i caratteri della certezza, della concretezza/effettività e dell'attualità già con il trasferimento delle somme di denaro dalla P.A. al privato danneggiato a seguito di soccombenza anche provvisoria della prima nel relativo giudizio di risarcimento (Cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. II. App., sent. n. 30/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Sulla base della suddetta ricostruzione l'eccezione di prescrizione di parte convenuta va respinta in quanto nessuna delle due prospettate date, né quella di rigetto della domanda amministrativa del dott. Digrandi né quella di pubblicazione della sentenza civile di condanna, può essere considerata quale *dies a quo* della prescrizione.

Di contro tale decorrenza va individuata nel pagamento da parte dello I.A.C.P. di Ragusa della somma di € 86.264,66 in favore del dott. Digrandi avvenuto



con mandato di pagamento n. 89 del 08/03/2017 e reversale di incasso n. 84 di pari data a seguito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, del Tribunale di Ragusa e del relativo decreto ingiuntivo opposto e reso provvisoriamente esecutivo.

A fronte di tale esborso monetario la Procura con invito a dedurre del 27 maggio 2021 ha emesso una contestazione preliminare di responsabilità a carico degli odierni convenuti per la somma di € 86.264,66 con contestuale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e per l'effetto di cui all'art. 2943 c.c.

Tale invito a dedurre è stato notificato ai convenuti in diverse date comprese nel periodo dal 01/07/2021 al 29/07/2021 per cui non risulta maturata alcuna prescrizione del credito erariale.

**4.** Sempre in via preliminare questo Collegio ritiene necessario esaminare le deduzioni dei convenuti Cultrera e Lo Monaco sulla conciliazione giudiziale intervenuta con verbale n.10/17 del 07/11/2017 innanzi la Corte di Appello di Catania-Sez. lavoro fra lo I.A.C.P. di Ragusa e il dott. Digrandi Giuseppe nell'ambito del giudizio di appello avverso la sent. n. 167/2015 del Tribunale di Ragusa.

Con tale transazione giudiziale l'Istituto ha accettato le statuizioni della sentenza di primo grado per la quale già in data 08/03/2017 era stata pagata la somma di € 86.264,66 rinunciando all'appello ed ha offerto l'ulteriore somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle differenze retributive già liquidate per il biennio 2012-2013 da pagare al dott. Digrandi entro il termine di 30 gg. dalle sue dimissioni dal rapporto di lavoro da rassegnare con decorrenza dal 01/02/2018.

Inoltre, le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere nel giudizio per opposizione al decreto ingiuntivo e hanno concordato sulla compensazione delle spese di lite relative sia a quest'ultimo giudizio che a quello di appello.

I suddetti convenuti hanno contestato il contenuto di tale transazione giudiziale deducendo che il danno erariale indiretto di cui è causa sarebbe derivato in definitiva da tale conciliazione giudiziale, autorizzata in un momento successivo alla loro cessazione dalla carica di componenti del consigliere di amministrazione dell'Istituto, anziché dalle due delibere del 2010 e del 2012 del CdA dell'Istituto per come prospettato dalla Procura.

Il Collegio osserva che tali deduzioni difensive di parte convenuta non sono fondate in quanto, come già affermato nel punto precedente, l'esborso monetario che integra gli estremi del danno indiretto qui contestato è derivato dalla sent. n. 167/2015 del 13/03/2015 del Tribunale di Ragusa quale titolo provvisoriamente esecutivo che ha condannato lo I.A.C.P. di Ragusa al pagamento delle differenze retributive in favore del dott. Digrandi, a cui si è aggiunto il decreto ingiuntivo opposto n. 644/2015 del 28/07/2015 nel quale tali differenze sono state quantificate in € 83.322,56 oltre interessi, spese legali e pagamento del contributo unificato.

Sia la suddetta sentenza giuslavorista di primo grado che il successivo decreto ingiuntivo hanno dato causa all'esborso monetario dello I.A.C.P. di Ragusa in favore del dott. Digrandi Giuseppe così da determinare un danno indiretto certo, concreto ed attuale senza che venga in rilievo la transazione giudiziale considerato che, ai fini della sussistenza del danno erariale, non è richiesto che esso sia anche definitivo.

Ciò premesso, il Collegio osserva che nel presente giudizio tale sentenza e il successivo decreto ingiuntivo rilevano esclusivamente come mero presupposto di fatto per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte della Procura ai sensi degli artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957.

È pacifico, infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che i rapporti tra giudizio civile e giudizio per responsabilità amministrativa sono improntati ad assoluta autonomia, in considerazione dell'esistenza di un diverso *petitum* e di una diversa *causa petendi* fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A.

Le sentenze civili di condanna a carico della P.A. non esplicano alcuna efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità in quanto l'art. 2909 c.c. statuisce che il giudicato civile non è idoneo a fare stato *ultra partes*, poiché produce effetti solo fra le parti del processo, i loro eredi e i loro aventi causa e non potrebbe, quindi, avere alcuna incidenza sulla fattispecie dedotta in sede contabile.

Di conseguenza nelle ipotesi di danno cosiddetto indiretto la sentenza civile di condanna e il pagamento al terzo danneggiato costituiscono soltanto i presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte del Procuratore regionale mentre il giudice contabile deve operare un accertamento autonomo sui fatti già scrutinati dal giudice civile circa la sussistenza degli elementi configuranti la contestata responsabilità amministrativa potendo il giudice contabile soltanto trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento *ex art. 116 c.p.c.* anche quando i convenuti siano rimasti estranei al relativo processo civile (Cfr. C. conti, *ex multis*, sentenze: Sez. III App., n. 623/2005, Sez. App. Reg. siciliana, n. 297/2011 e n. 18/2012).

Ciò comporta che nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza ed esclusività della cognizione della Corte dei conti non hanno alcuna rilevanza nel presente giudizio contabile le questioni attinenti alla gestione del contenzioso civile e alla scelta di addivenire ad una conciliazione giudiziale da parte dello I.A.C.P. di Ragusa.

**5.** Prima di esaminare il merito appare necessario richiamare la disciplina normativa che ha rappresentato la questione di diritto posta alla base della decisione del giudice del lavoro.

**5.1.** La vigente disciplina in materia di incarichi di funzioni dirigenziali presso le amministrazioni statali trova il principale referente normativo nell'art. 19 del D.lgs 165/2001 nel quale è confluito il previgente art. 19 del D.lgs. 29/1993.

In particolare, il comma 2 dell'art. 19 D.lgs. 165/2001, nel testo vigente modificato dal D.L. n. 155/2005 conv. in L. 168/2015, prevede che *“Con il provvedimento di conferimento dell'incarico ... sono individuati ... la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni”* mentre il periodo terzo stabilisce che *“La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato”* e il successivo periodo quarto stabilisce che *“Gli incarichi sono rinnovabili”*.

Il comma 6, invece, nel testo vigente dopo la modifica della L. 145/2002, prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti anche a soggetti privi della qualifica dirigenziale e non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'Amministrazione conferente purché gli stessi siano dotati di

particolare esperienza e specializzazione stabilendo al secondo periodo che la durata di tali incarichi di livello non generale “*comunque, non può eccedere ... il termine di cinque anni*”.

Infine, il comma 6-ter, introdotto dal D.lgs. 150/2009, prevede che la disciplina del comma 6 si applica a tutte le PP.AA. anche non statali e il comma 12-bis, anch'esso introdotto dal D.lgs. 150/2009, stabilisce che “*Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi*”.

In ultimo, il successivo art. 14 D.lgs. 165/2001 reca i criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali stabilendo che esse adeguino i rispettivi ordinamenti ai principi della suddetta disciplina in materia di incarichi dirigenziali.

Dalla richiamata normativa emerge la regola generale della temporaneità dell'incarico dirigenziale e della sua rinnovabilità. Tale temporaneità è mitigata dal principio inderogabile della predeterminazione, per ogni singolo incarico dirigenziale, di una durata minima di tre anni e di una durata massima di cinque anni mentre per gli incarichi dirigenziali c.d. extra-ruolo è anche individuata una durata complessiva degli stessi che non può superare i cinque anni.

Il principio della predeterminazione di una durata minima triennale dell'incarico dirigenziale, che ammette deroga solo qualora una durata inferiore coincida con il periodo lavorativo residuale per il collocamento in quiescenza, si pone la finalità di preservare l'autonomia dello svolgimento delle funzioni gestionali da parte del dirigente rispetto alle funzioni di indirizzo degli organi di governo evitando una precarizzazione della funzione

dirigenziale che non sarebbe compatibile con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.A. come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale.

La regola generale sulla durata minima dell'incarico dirigenziale è stata introdotta dall'art. 14 del d.lgs. 80/1998 che, nel novellare l'art. 19 D.lgs. 29/1993, ha previsto per ogni singolo incarico dirigenziale una durata minima di due anni e una durata massima di sette anni. Successivamente tale regola sulla durata minima è stata abrogata dalla L. 145/2002 per poi essere reintrodotta dall'art. 14-*sexies* del D.L. n. 155/2005, convertito con modificazioni nella L. 168/2005, che ha elevato la durata minima a tre anni ritenendola un'ampiezza temporale idonea a garantire al dirigente di lavorare in autonomia dagli organi di governo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La durata minima triennale degli incarichi dirigenziali è stata confermata e rafforzata dall'art. 40 del D.lgs. 150/2009 il quale ha introdotto un'unica eccezione legale a tale regola generale nel caso di raggiungimento del limite di età per il collocamento in quiescenza (art. 19, co. 2, periodo 3, D.lgs. 165/2001).

La costante giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che la richiamata disciplina in materia di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, riguardando il conferimento di un incarico dirigenziale mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva

statale (Cfr. Corte cost., sent. 324/10 del 12/11/2010).

Inoltre, la Corte Suprema ha affermato il principio di diritto che *“In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14-sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell’incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato”* (Cfr. Cass., Sez. L., sent. 13 gennaio 2014, n. 478).

La stessa Corte ha poi affermato che, anche alla luce del principio comunitario sul divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine non giustificato da ragioni obiettive, *“al rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici assunti a termine si applicano le garanzie previste dal testo unico per il pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti a tempo indeterminato”* (Cfr. Cass., Sez. L., sent. 5516/2015).

La Corte Suprema, quindi, con giurisprudenza costante che ha richiamato l’orientamento della Corte costituzionale di attrazione della disciplina degli incarichi dirigenziali alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale, ha affermato che la regola della durata minima triennale

dell'incarico dirigenziale si applica agli incarichi dirigenziali di tutte le PP.AA. di qualsiasi livello (statale, regionale e locale) ivi compresi gli incarichi a soggetti esterni anche laddove la norma sub-statale fissi solo una durata massima e non minima degli incarichi dirigenziali (Cfr. Cass., Sez. L., sent. 19780/2022).

Tale giurisprudenza della Corte Suprema sulla previsione di una durata minima triennale per tutti gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli extra ruolo *ex art. 19, co. 6, D.lgs. 165/2001*, è stata elaborata in applicazione di quanto era stato precedentemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale la quale aveva affermato che *“La stessa inesistenza di un termine minimo di durata dell'incarico dirigenziale ... è indice di una possibile precarizzazione della funzione dirigenziale, che si presenta (quando il termine sia eccessivamente breve) difficilmente compatibile con un adeguato sistema di garanzie per il dirigente che sia idoneo ad assicurare un imparziale, efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa.*

*E non è senza significato, che, successivamente, con l'art. 14-sexies del decreto-legge n. 115 del 2005, il termine minimo di durata dell'incarico sia stato reintrodotta”* (Cfr. Corte cost., sent. n. 103/2007).

Tale orientamento su una totale parificazione tra dirigenti di ruolo e dirigenti esterni al ruolo incaricati, ai quali deve essere garantito il medesimo livello di autonomia dei primi, è stato ribadito dal Giudice delle leggi laddove ha affermato che *“Anche per i dirigenti esterni il rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione che attribuisce l'incarico deve essere – come questa Corte ha già avuto modo di affermare con la citata sentenza n. 103 del 2007 – «connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia*



*regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione»*” (Cfr. Corte cost., sent. 161/2008).

Alla luce della superiore ricostruzione appare evidente che non sia fondata la difesa di parte convenuta, in particolare quella ampiamente articolata dall'avv. Angela Barone, la quale ha dedotto che la durata minima triennale sarebbe applicabile soltanto agli incarichi dirigenziali di ruolo *ex art. 19, co. 2. D.lgs. 165/2001* e non anche agli incarichi “extra ruolo” *ex art. 19, co. 6, D.lgs. 165/2001* la cui disciplina prevederebbe soltanto una durata massima.

**5.2.** Nella fattispecie di cui è causa bisogna fare riferimento anche alla disciplina regionale della L.R. 10 del 2000 (art. 9) che è stata ampiamente richiamata dai convenuti, i quali hanno dedotto sulla sua applicabilità alla fattispecie di cui è causa in luogo di quella statale dell'art. 19 D.lgs. 165/2001.

Nell'ordinamento regionale siciliano gli I.A.C.P. sono enti pubblici non economici strumentali della Regione Siciliana che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Quest'ultima materia, pur non essendo specificamente menzionata dall'art. 14 dello Statuto tra quelle per le quali la Regione Siciliana possiede una legislazione esclusiva è, tuttavia, attratta nell'ambito delle competenze regionali relative all'urbanistica e ai lavori pubblici in quanto, in base alle norme di attuazione in materia di lavori pubblici di cui al d.P.R. n. 683/1977 la stessa Regione “... esercita le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato nelle materie attinenti l'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata” (art. 5, co. 1).

Gli IACP siciliani sono sottoposti, quindi, al potere di vigilanza

dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed il Presidente e il Vicepresidente del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale sono nominati con decreto del Presidente della Regione siciliana.

Ciò premesso, con la suddetta L.R. 10/2000 il legislatore siciliano, per quanto qui di interesse, ha recepito la disciplina statale in materia di incarichi dirigenziali vigente in quel momento (art. 19 D.lgs. 29/1993 poi trasfusa nell'art. 19 D.lgs. 165/2001) introducendo una disciplina da applicare ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (art. 1, co. 1) e prevedendo un rinvio dinamico alla corrispondente legislazione statale per le materie non disciplinate (art.1, co. 2).

In particolare, l'art. 9 L.R. 10/2000 sulle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali ha previsto al comma 2 una durata minima di tali incarichi non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, come previsto dalla corrispondente norma statale vigente in quel momento, e al comma 8 una disciplina degli incarichi ai soggetti esterni applicabile soltanto all'incarico di direttore generale.

Ciò comporta che, in assenza di disciplina regionale sugli altri incarichi dirigenziali a soggetti esterni, trova applicazione nell'ordinamento regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 2 L.R. n. 10/2000 e del comma 6-ter dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 40 D.lgs. 150/2009, la disciplina statale sugli incarichi dirigenziali esterni al ruolo prevista dall'art. 19, co. 6 del D.lgs 165/2001, per come interpretata dalla già richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella della Corte di Cassazione.

**6.** Passando all'esame del merito, la domanda della Procura regionale deve essere accolta nei limiti che seguono.

**6.1.** Il Collegio reputa che sussistano, a carico di tutti gli odierni convenuti, gli elementi per affermarne la responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto anche se il danno da imputare va parzialmente rideterminato.

In primo luogo, è certamente riscontrabile il rapporto di servizio con lo I.A.C.P. di Ragusa, atteso che all'epoca dei fatti il convenuto Giovanni Scuderetti era il direttore generale dell'Istituto mentre gli altri convenuti erano i componenti del CdA.

È pienamente comprovata, altresì, la sussistenza del danno indiretto certo, concreto ed attuale subito dallo I.A.C.P. di Ragusa che ha sostenuto l'esborso di € 86.264,66.

Tale quantificazione scaturisce dalla somma dell'importo di € 83.322,56 disposta nel richiamato decreto ingiuntivo, di cui € 79.829,29 quali differenze retributive spettanti al dott. Digrandi per gli anni 2012 e 2013 ed € 3.493,27 quali interessi e rivalutazione su tale somma fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (14/07/2015), con l'importo di € 2.942,10 di cui € 2.568,18 quali spese della procedura di ingiunzione ed € 373,92 quali interessi legali sulla somma dovuta di € 83.322,56 dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a quella del 20/02/2017 in corrispondenza della liquidazione del debito verso il dott. Digrandi da parte dello I.A.C.P. di Ragusa.

Tale esborso complessivo di € 86.264,66 è stato il danno erariale preso a riferimento dalla Procura nella domanda introduttiva del giudizio dal quale l'Ufficio requirente ha poi scomputato le quote di danno a carico dei

consiglieri di amministrazione dell'Istituto deceduti prima dell'esercizio dell'azione erariale così da imputare a carico degli odierni convenuti l'importo residuale di € 66.489,00.

Il Collegio ritiene che la componente di danno pari a € 2.942,10 quali spese della procedura di ingiunzione ed interessi legali dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo a quella della liquidazione del debito da parte dell'Istituto non possono essere oggetto di contestazione nell'odierno giudizio in quanto riconducibile ad altre condotte attuate da un altro consiglio di amministrazione, come dedotto da parte di molti convenuti. Infatti, il subentrante consiglio di amministrazione dell'Istituto, pur a fronte di una sentenza di condanna di primo grado provvisoriamente esecutiva, ha deciso di ritardare il pagamento di quanto dovuto al dott. Digrandi Giuseppe facendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa.

Conseguenzialmente il danno erariale da prendere a riferimento nell'odierno giudizio va rideterminato in € 83.322,56 derivante dalla decurtazione della componente di € 2.942,10 dal danno complessivo di € 86.264,66 contestato dalla Procura.

L'esborso della somma complessiva di € 83.322,56 integra gli estremi del pregiudizio patrimoniale subito dallo I.A.C.P. di Ragusa a seguito della sentenza di condanna n. 167/2015 del Tribunale di Ragusa.

Tale importo, che include le differenze retributive per gli anni 2012-2013 dovute al dott. Digrandi per la mancata estensione triennale della durata dell'incarico dirigenziale e gli interessi e la rivalutazione su tale somma, non può essere oggetto di alcuna compensazione come eccepito da parte convenuta in quanto tale esborso monetario non ha comportato alcuna utilità per lo

I.A.C.P. di Ragusa e per la collettività amministrata, non essendoci agli atti alcuna prova che il dott. Digrandi per il biennio 2012-2013 abbia svolto di fatto funzioni dirigenziali.

Inoltre, appare evidente la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai convenuti e la situazione di soccombenza dello I.A.C.P. di Ragusa nel giudizio giuslavoristico introdotto dal dott. Digrandi Giuseppe che ha determinato, poi, il pagamento della somma in questione.

**6.2.** Ciò premesso, il Collegio ritiene che la partecipazione degli odierni convenuti all'adozione delle due contestate delibere del consiglio di amministrazione (del. n. 29/10 del 30/12/2010 e del. n. 2/12 del 16/01/2012) abbia concretizzato una condotta illecita connotata da colpa grave causativa del contestato danno erariale indiretto per come sopra rideterminato.

Infatti, con la deliberazione n. 29/10 del 30/12/2010 il CdA dello I.A.C.P. di Ragusa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti presenti (il Pres. Cultrera Giovanni e i consiglieri Caggia Sebastiano, Lo Monaco Adriana, Pluchino Vincenzo e Tumino Rosario) e il parere favorevole del segretario generale (Scuderetti Giovanni) ha deciso di attribuire per un altro anno dal 01/01/2011 al 31/12/2011 l'incarico di dirigente amministrativo dell'Istituto al funzionario direttivo interno, dott. Digrandi Giuseppe, dopo che lo stesso aveva ricoperto tale incarico già nei due anni precedenti a seguito di altre due distinti incarichi di durata annuale disposti rispettivamente con del. n. 35/08 del 19/12/2008 e con del. n. 40/09 del 21/12/2009.

L'attribuzione dell'incarico dirigenziale per il 2011 è avvenuto sulla base del regolamento interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con del. n. 32/08 del 02/12/2008 all'unanimità da tutti i componenti del CdA

allora in carica che coincidono, ad eccezione del sig. Caggia Sebastiano, con quelli che hanno approvato le due suddette delibere di CdA oggetto di contestazione nell'odierno giudizio.

Tale regolamento del 2008 ha sostituito quello del 2006 che aveva previsto, nelle more di indizione dei relativi concorsi pubblici per dirigente dell'Istituto, il conferimento di incarichi dirigenziali provvisori ai dipendenti inquadrati nella categoria D. La legittimità di tale regolamento era stata contestata nel 2007 dalle RSU per cui il CdA dell'Istituto ha ritenuto opportuno approvare il nuovo regolamento il quale all'art. 1, co. 1, ha esplicitato la regola generale che gli incarichi dirigenziali sono attribuiti ai dirigenti di ruolo dell'Istituto prevedendo che gli eventuali posti rimasti vacanti devono essere coperti mediante mobilità, concorso pubblico o altra procedura prevista dalla legge e, nelle more dell'espletamento di tali procedure, possono essere coperti nel modo seguente: a) incarico *ad interim* ad altro dirigente dell'Istituto; b) incarico a tempo determinato a funzionario di cat. D3 laureato con anzianità quinquennale nella categoria per una durata da un minimo di 6 mesi ad un massimo di tre anni; c) incarico a tempo determinato a soggetti esterno con la stessa durata minima e massima indicato al punto precedente. Infine, l'art. 5 per quanto non previsto rinvia al D.lgs. 165/2001 e alla L.R. 10/2000.

Con la delibera n. 29/10 il Cda dell'Istituto in prossimità della scadenza dell'incarico dirigenziale per il 2010 ha confermato al dott. Digrandi Giuseppe per un altro anno (2011) l'incarico di dirigente amministrativo ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b) del regolamento interno sugli incarichi dirigenziali e ha dato mandato al coordinatore generale di "attivare, dopo l'approvazione del piano di fabbisogno del personale" le procedure di copertura mediante mobilità e

successiva procedura concorsuale.

Tale delibera è stata censurata dal Tribunale di Ragusa con la sent. 167/2015

con motivazione che questo Collegio ritiene del tutto condivisibile.

Infatti, il Giudice del lavoro di primo grado, da un parte, ha evidenziato il

carattere inderogabile della regola della durata minima triennale degli

incarichi dirigenziali sulla base di motivi di diritto già ampiamente esplicitati

nella ricostruzione normativa di cui al precedente punto 5 e, dall'altra parte,

ha argomentato in fatto sull'insussistenza di quelle esigenze eccezionali e

temporanee eccepite dallo I.A.C.P. di Ragusa in sede di difesa processuale

consistenti nell'avvio e conclusione delle procedure per coprire in modo

stabile il suddetto posto dirigenziale con un dirigente di ruolo, pervenendo al

convincimento del tutto fondato che il *“sistema del conferimento di incarichi*

*di breve durata sia stato adottato (e venga concretamente utilizzato) per*

*l'assegnazione di posti dirigenziali senza far luogo alle previste procedure”* e

che *“la mancata attivazione di procedure intese all'assegnazione di incarichi*

*dirigenziali “stabili” esprimono la sostanziale volontà di ricorrere in via*

*sistematica ai criteri ex art. 1 della menzionata deliberazione n. 32/08”*.

Il Giudice del lavoro, quindi, ha affermato il carattere imperativo e cogente

della norma dell'art. 19 D.lgs. 165/2001 sulla durata minima triennale degli

incarichi dirigenziali, da applicare anche nell'ordinamento regionale siciliano

a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 150/2009, non ritenendo che la

richiamata norma del regolamento interno dello I.A.C.P. di Ragusa (art 1,

co.1., lett. b) potesse introdurre un deroga legittima a tale durata minima

predeterminata dalla legge, e ha accertato la nullità della clausola annuale con

inserzione automatica in sostituzione di quella triennale.

La motivazione della suddetta sentenza è basata, quindi, in diritto, su una fondata ricostruzione del carattere cogente della regola della durata minima triennale da applicare a tutti gli incarichi dirigenziali e, in fatto, sull'assenza di alcuna giustificazione legittima per assegnare un incarico annuale al dott. Digrandi che lo aveva già rivestito nei due anni precedenti.

Entrambi i due suddetti profili, in diritto e in fatto, sono stati valorizzati dalla Procura nella domanda introduttiva e risultano essere del tutto condivisi da questo Collegio.

Da quanto detto emerge con evidenza che la delibera n. 29/10 del 30/12/2010 è stata adottata dai convenuti in palese violazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale e della disciplina di riferimento recata dall'art. 19 D.lgs. 165/2001 per la parte relativa agli incarichi dirigenziali a soggetti esterni applicabile direttamente nell'ordinamento regionale siciliano ai sensi del combinato disposto del rinvio dinamico disposto dall'art. 1, co. 2 L.R. n. 10/2000, dal comma 6-ter dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 40 D.lgs. 150/2009, e della riconducibilità di tale materia all'ordinamento civile quale competenza esclusiva dello Stato di cui garantire il trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ne consegue che tale violazione è stata reiterata con la successiva del n. 2/12 del 16/01/2012, adottata con il contributo favorevole di tutti i soggetti presenti (Pres. Cultrera Giovanni, consiglieri Blandizzi Antonino, Castagna Giuseppe, Marino Mario, Pluchino Vincenzo e Scala Salvatore e il coordinatore regionale Giovanni Scuderetti), che ha respinto la domanda amministrativa del dott. Digrandi Giuseppe di estensione triennale della durata dell'incarico dirigenziale del 2011.



Tale diniego è stato basato sul parere fornito dall'avv. Carmelo Giurdanella del 21/12/2011 il quale si era espresso sulla inapplicabilità nell'ordinamento regionale siciliano dell'art. 19 D.lgs. 165/2001 pur evidenziando che, in applicazione delle circolari regionali e della giurisprudenza contabile sul tema che avevano ritenuto illegittima l'attribuzione di compiti dirigenziali ai funzionari interni degli Enti vigilati dalla Regione Siciliana, le tre modalità di affidamento di incarichi dirigenziali "extra-ruolo" previsti dall'art. 1 del regolamento interno andavano applicate "secondo un ordine rigorosamente gerarchico" dando precedenza nell'incarico prima a quello aggiuntivo *ad interim* ai dirigenti interni, poi ai funzionari interni e in ultimo ai soggetti esterni. Tale parere era fatto proprio nella relazione del direttore generale (dott. Giovanni Scuderetti) del 16/01/2012.

Da entrambe le delibere emerge, quindi, sia la palese non corretta applicazione della disciplina di riferimento sulla durata minima dell'incarico dirigenziale anche alla luce dei già intervenuti pronunciamenti del Giudice delle leggi e della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 40 del D.lgs. 150/2009 di modifica dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001 rispetto al regolamento interno del 2008 sia un sistema reiterato di attribuzione interinale di incarichi dirigenziali in assenza di una programmazione del fabbisogno del personale e dell'avvio delle procedure per il reclutamento ordinario dei dirigenti dell'Istituto per come previsto in via prioritaria dallo stesso vigente regolamento interno.

I convenuti dell'odierno giudizio nel partecipare con contributo favorevole all'adozione delle suddette due delibere hanno posto in essere, quindi, una condotta illecita connotata da colpa grave.

**6.3.** Il Collegio, stante il carattere macroscopico delle suddette illiceità e la

loro reiterazione nonostante la contestazione del dott. Digrandi in sede amministrativa, ritiene che tali condotte siano ascrivibili a tutti i convenuti a titolo di colpa grave in quanto caratterizzate da inescusabile negligenza funzionale.

Sul punto le difese dei convenuti hanno prospettato l'assenza di tale elemento psicologico mentre alcune di esse hanno richiamato la regola della c.d. scriminante politica *ex art. 1, co. 1-ter, secondo periodo, L. 20/1994* secondo cui *“Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione”*.

Riguardo a quest'ultimo profilo si osserva che ai sensi dell'art. 2 del richiamato regolamento interno del 2008, secondo cui *“Gli incarichi ... sono attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione”*, il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Istituto è di esclusiva e specifica competenza del C.d.A. dell'Istituto per cui agli stessi, non rientrando nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, non è possibile applicare la eccepita scriminante politica (Cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. I App, n. 228/2021; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. 115/2022).

Quanto all'assenza di colpa grave tutti i convenuti con difese per lo più sovrapponibili hanno dedotto sull'assenza di tale elemento psicologico sulla base delle seguenti autorizzazioni e pareri: 1) autorizzazione rilasciata dalla Giunta della Regione Siciliana, n. 143 del 21/22 aprile 2009 di deroga al divieto di assunzioni stabilito con deliberazione della medesima Giunta Regionale, n. 221 del 30 settembre 2008; 2) parere legale richiesto con

determina del Direttore Generale n. 90 del 7 marzo 2011 e reso in data 28 luglio 2011 dall'avv. esterno all'Ente Giurdanella avente ad oggetto la legittimità del regolamento di conferimento degli incarichi dirigenziali e dei successivi provvedimenti di incarico; 3) provvedimento di archiviazione del 4 marzo 2011 del procedimento istruttorio n. V2009/00277/ML.

Quanto alla prima autorizzazione questo Collegio condivide le deduzioni della Procura ed evidenzia che tale provvedimento, in deroga al vigente divieto generale di nuove assunzioni, ha autorizzato l'Istituto ad avviare le procedure per l'acquisizione di nuovi dirigenti di ruolo nel settore tecnico ed in quello economico-contabile, cosa che lo I.A.C.P. di Ragusa all'epoca dei fatti non ha fatto attuando di contro un sistema generalizzato di conferimento di incarichi dirigenziali di durata annuale in violazione della disciplina dell'art. 19 D.lgs. 165/2001 e dell'art. 1 del regolamento interno come accertato dal Giudice del lavoro e contestato dalla Procura.

Con riferimento al parere del 28/07/2011 reso dall'avv. Carmelo Giurdanella questo Collegio condivide le deduzioni della Procura sul fatto che esso non ha alcun effetto scriminante sulle condotte illecite degli odierni convenuti in quanto proveniente da un soggetto privato esterno all'Istituto cui l'ordinamento non assegna l'esercizio di funzioni consultive neutrali.

Questo Giudice avrebbe potuto addivenire a conclusioni diverse se lo I.A.C.P. di Ragusa si fosse rivolto ad organi della P.A. a ciò preposti quali l'Ufficio legislativo legale (ULL) della Regione Siciliana a mezzo dell'Assessorato regionale vigilante o alla funzione consultiva di questa Corte in materia di contabilità pubblica ai cui pareri resi l'ordinamento ormai riconosce un pieno valore scriminante della responsabilità amministrativa ove l'azione

amministrativa dell'agente pubblico si sia conformata a essi (Cfr. art. 69, co. 2 e art. 95, co. 4, del c.g.c.).

A ciò si aggiunge che nel caso di problematiche giuridiche su cui la giurisprudenza ha maturato un indirizzo chiaro il ricorso ripetuto a pareri di un legale esterno, oltre che non necessario e senza alcun effetto scriminante sulla responsabilità amministrativa dell'agente pubblico, si appalesa inutile e, quindi, fonte di danno erariale per la P.A. che lo richiede (Cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. II App., n. 320/2019).

Nel suddetto parere del 28/07/2011, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello reso dallo stesso legale in data 21/12/2011 e posto alla base della del. n. 2/12 del 16/01/2012 di rigetto della domanda del dott. Digrandi di estensione triennale della durata dell'incarico dirigenziale del 2011, l'avv. Giurdanella, dopo avere inquadrato la natura giuridica degli IACP nell'ordinamento regionale siciliano e la disciplina degli incarichi dirigenziali, formulava le seguenti conclusioni:

1) interpretare le modalità non ordinarie di affidamento degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 1 del regolamento interno 32/08 secondo un ordine rigorosamente gerarchico nelle more delle procedure previste per colmare i posti vacanti;

2) non rinnovare gli incarichi dirigenziali attribuiti ai funzionari in cat. D3 con delibera n. 29/10 (fra cui quello del dott. Digrandi), una volta giunti alla loro naturale scadenza, pur non ritenendo tali incarichi né illegittimi né da annullare in autotutela, trovando legittimazione nel suddetto regolamento interno, che a sua volta trova legittimazione nel D.lgs. 165/2001 e nella contrattazione collettiva di categoria;

3) attivare le procedure di copertura dei posti dirigenziali vacanti mediante mobilità e successiva procedura concorsuale, nei limiti delle possibilità previste dal divieto di assunzioni di personale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 30/09/2008 e dalle norme di legge.

Ciò premesso il Collegio osserva che il percorso argomentativo e le conclusioni a cui il parere perviene appaiono essere del tutto contraddittorie.

Infatti, da una parte in esso si afferma che il regolamento in materia di conferimento di incarichi dirigenziali dello I.A.C.P. di Ragusa è ispirato alla disciplina del D.lgs. 165/2001 (art. 19, co. 6) e a quella del vigente CCNL Regioni ed enti locali mentre dall'altra parte si afferma l'applicabilità, in luogo dell'art. 19, co. 6, D.lgs. 165/2001, della legislazione regionale in materia della L.R. 10/2000 (art. 9, co. 8) che come già visto prevede la possibilità di affidare incarichi dirigenziali extra-ruolo soltanto per posizioni dirigenziali apicali dell'Amministrazione regionale non sussistendo, quindi, nell'ordinamento regionale siciliano una disciplina generale sugli incarichi dirigenziali extra-ruolo come affermato in diversi pareri resi dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana anche richiamati da parte convenuta (Cfr. Parere dell'ULL n. 296/2005 avente ad oggetto la "conferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti esterni nelle Camere di commercio siciliane" riportato nella nota 3 del parere dell'ULL n. 167/2009 avente ad oggetto l'applicabilità nella Regione Siciliana del D.lgs. 150/2009 che è stato richiamato dalle difese di molti degli odierni convenuti).

Il contenuto del suddetto parere legale e le difese degli odierni convenuti si manifestano contraddittorie in quanto se si dovesse ritenere applicabile ai fatti di causa l'art. 9, co. 8, della L.R. 10/2010 in luogo dell'art. 19, co. 6, D.lgs.

165/2001, come affermato da parte convenuta, le disposizioni dell'art. 1, lett.

b) e c) del regolamento interno sarebbero totalmente illegittime e lo I.A.C.P.

di Ragusa non avrebbe potuto assegnare alcun incarico dirigenziale extra-

ruolo in quanto non previsto dalla legislazione regionale né avrebbe potuto

fare riferimento alla contrattazione collettiva in quanto ciò era espressamente

vietato dal comma 12-*bis* dell'art. 19 D.lgs. 165/2001.

Di contro, se la disciplina regolamentare trova la sua giustificazione nell'art.

19 D.lgs. 165/2001, per come ritenuto da questo Collegio, lo I.A.C.P. di

Ragusa avrebbe dovuto applicare integralmente la disciplina statale sul

conferimento degli incarichi dirigenziali ivi compresa quella sulle procedure

selettive da svolgere con criteri di pubblicità per individuare il soggetto cui

conferire l'incarico dirigenziale extra-ruolo e quella sulla durata minima

triennale dell'incarico.

Lo I.A.C.P. di Ragusa, come accertato dal Giudice del lavoro e per come

prospettato dalla Procura regionale, invece, a mezzo degli odierni convenuti

ha strumentalmente richiamato di volta in volta la disciplina statale o quella

regionale per costruire ed attuare, al di fuori dei principi regolatori della

materia, un sistema illecito di conferimento di incarichi dirigenziali, fra cui

quello del dott. Digrandi, basato sulla nomina di carattere esclusivamente

fiduciario senza alcuna selezione pubblica (Cfr. All. 2 "Osservazioni IACP"

della memoria di costituzione della convenuta Lo Monaco Adriana) e su una

durata minima annuale, prorogata ripetutamente, senza alcuna

programmazione del fabbisogno del personale e senza che nelle more fossero

state attivate le procedure previste per il reclutamento dei due dirigenti di ruolo

mancanti, fra cui la posizione assegnata al dott. Digrandi.

L'attuazione di tale sistema illecito di conferimento degli incarichi dirigenziali è stato quello che ha portato alla soccombenza nel giudizio giuslavoristico innanzi al Tribunale di Ragusa e, quindi, al danno indiretto oggetto di contestazione.

Il suddetto parere legale, nella sua contraddittorietà, appare essere strumentale a giustificare *ex post* tale sistema illecito indicando all'Istituto delle possibili vie d'uscita fra le quali questo Collegio ritiene che l'unica sicuramente compatibile con i richiamati principi regolatori della materia era quella che l'Istituto avrebbe dovuto avviare immediatamente le procedure per il reclutamento ordinario dei dirigenti di ruolo mancanti, cosa che invece è stata del tutto disattesa.

In ultimo, alcun valore scriminante può essere attribuito al decreto del P.M. di archiviazione del 4 marzo 2011 del procedimento istruttorio n. V2009/00277/ML in quanto tale archiviazione è avvenuta allo stato degli atti e non ha alcuna efficacia di giudicato (Cfr. Corte cost., ord. 261/2006). Inoltre, come già detto, il procedimento istruttorio oggetto di archiviazione ha riguardato il conferimento di due incarichi dirigenziali per il 2009, fra cui anche quello del dott. Digrandi, mentre la materia controversa nell'odierno giudizio riguarda l'incarico dirigenziale di quest'ultimo per l'anno 2011.

A ciò si aggiunge il fatto che tale provvedimento di archiviazione è pervenuto all'Istituto dopo che il CdA aveva già conferito al dott. Digrandi l'incarico dirigenziale per il 2011. Infatti, il decreto di archiviazione è stato acquisito al protocollo dello I.A.C.P. di Ragusa in data 23/03/2011 mentre il conferimento dell'incarico al dott. Digrandi è stato autorizzato dal C.d.A. con del. n. 29/10 del 30/12/2010, per cui è evidente che tale archiviazione non ha potuto

produrre alcun effetto sulla decisione già assunta dall'organo di governo dell'Istituto.

7. In definitiva, il Collegio ritiene che il danno erariale indiretto per come rideterminato al punto 5. Nell'importo di € 83.322,56 sia da ricondurre con equivalenza causale alle due contestate delibere del CdA dell'Istituto, la n. 29/10 del 30/12/2010 e la n. 2/12 del 16/01/2012 e al contributo favorevole degli odierni convenuti che, partecipando alla loro adozione, hanno posto in essere una condotta palesemente illecita imputabile a titolo di colpa grave.

Considerato che la causa del danno erariale indiretto sono state le due suddette delibere collegiali va fatta applicazione dell'art. 1, co. 1-ter, primo periodo, della L. 20/1994 secondo cui *“Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole”*.

Alla luce di ciò il Collegio ritiene corretto il metodo di imputazione del danno erariale prospettato dalla Procura la quale ha ripartito in due parti uguali fra le due suddette delibere il danno indiretto preso a riferimento e poi per ciascuna delle due parti ha imputato in modo paritario il relativo importo fra tutti quelli che hanno espresso voto/parere favorevole.

Si osserva, però, che per errore la Procura ha imputato alla convenuta Lo Monaco Adriana anche la quota del danno relativa alla delibera n. 2/12 del 16/01/2012 al cui voto la stessa non ha partecipato perché era assente, per cui tale quota va eliminata anche se il Collegio ritiene di tenere ferma la quota già imputata dal P.M. agli altri convenuti per questa delibera collegiale (pari a € 5.391,00 per ciascuno) senza dovere procedere ad una nuova imputazione in aumento nei confronti degli altri convenuti.



Alla luce di ciò, partendo dal danno rideterminato in € 83.322,56 si applica una equi-ripartizione fra le due delibere dell'importo di € 41.661 senza considerare le cifre decimali.

Considerato che alla delibera del CdA dell'Istituto n. 29/10 del 30/12/2010 hanno partecipato con voto/parere favorevole 6 soggetti si determina una quota da imputare individualmente pari a € 6.943 qui contestato soltanto a quattro perché gli altri due partecipanti con voto favorevole sono deceduti prima dell'esercizio dell'azione erariale.

A tale quota va aggiunta quella di € 5.391 già calcolata dalla Procura per la delibera n. 2/12 del 16/01/2012 e che questo Collegio mantiene ferma ad eccezione della convenuta Lo Monaco Adriana alla quale viene eliminata tale quota per non avere la stessa partecipato al voto.

**Tab. 1- Ripartizione del danno indiretto**

		Delibera n. 29/2010	Delibera n. 2/2012	TOT. Danno
1	CULTRERA Giovanni	6.943	5.391	<b>12.334</b>
2	BLANDIZZI Antonino	Contrario	5.391	<b>5.391</b>
3	CAGGIA Sebastiano	6.943	Assente	<b>6.943</b>
4	CASTAGNA Giuseppe	Assente	5.391	<b>5.391</b>
5	LO MONACO Adriana	6.943	Assente	<b>6.943</b>
6	MARINO Mario	Contrario	5.391	<b>5.391</b>
7	PLUCHINO Vincenzo	Favorevole (defunto)	Favorevole (defunto)	-
8	SCALA Salvatore	Contrario	5.391	<b>5.391</b>
9	TUMINO Rosario	Favorevole (defunto)	Assente (defunto)	-
10	SCUDERETTI Giovanni	6.943	5.391	<b>12.334</b>
<b>TOT.</b>				<b>60.118</b>

Di conseguenza viene addebitato un danno complessivo di € 60.118 il cui riparto fra gli odierni convenuti è sintetizzato nella tabella n. 1 sopra riportata dove per ognuna delle due delibere è riportata la posizione di ciascuno dei componenti del CdA e del segretario generale con indicazione per ciascuno dei suddetti soggetti non defunti qui convenuti della quota del danno indiretto che è stata addebitata.

In conclusione, l'avvenuto accertamento della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti per il danno indiretto come sopra rideterminato conduce il Collegio, in accoglimento parziale della domanda della Procura regionale, a condannare, in favore dello I.A.C.P. di Ragusa, il sig. Cultrera Giovanni al pagamento della somma di € 12.334,00 (euro dodicimilatrecentotrentaquattro/00), il sig. Blandizzi Antonino al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro cinquemilatrecentonovantuno/00), il sig. Caggia Sebastiano al pagamento della somma di € 6.943,00 (euro seimilanovecentoquarantatre/00), il sig. Castagna Giuseppe al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro cinquemilatrecentonovantuno/00), la sig.ra Lo Monaco Adriana al pagamento della somma di € 6.943,00 (euro seimilanovecentoquarantatre/00), il sig. Marino Mario al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro cinquemilatrecentonovantuno/00), il sig. Scala Salvatore al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro cinquemilatrecentonovantuno/00), il sig. Scuderetti Giovanni al pagamento della somma di € 12.334,00 (euro dodicimilatrecentotrentaquattro/00).

Su ciascuna di queste somme va applicata la rivalutazione monetaria, calcolata dalla data del pagamento in favore del dott. Digrandi Giuseppe (08/03/2017) alla data di pubblicazione della presente sentenza, e sulla somma così

rivalutata vanno applicati gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

**8.** Le spese di giustizia, ai sensi dell'art. 31, co. 1, c.g.c., seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta dal Procuratore regionale

- condanna i convenuti al pagamento, in favore dello I.A.C.P. di Ragusa, delle seguenti somme oltre rivalutazione monetaria, calcolata dalla data dell'esborso (08/03/2017) alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo:

- il sig. Cultrera Giovanni al pagamento della somma di € 12.334,00 (euro *dodicimilatrecentotrentaquattro/00*);
- il sig. Blandizzi Antonino al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro *cinquemilatrecentonovantuno/00*);
- il sig. Caggia Sebastiano al pagamento della somma di € 6.943,00 (euro *seimilanovecentoquarantatre/00*);
- il sig. Castagna Giuseppe al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro *cinquemilatrecentonovantuno/00*);
- la sig.ra Lo Monaco Adriana al pagamento della somma di € 6.943,00 (euro *seimilanovecentoquarantatre/00*);
- il sig. Marino Mario al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro *cinquemilatrecentonovantuno/00*);

• il sig. Scala Salvatore al pagamento della somma di € 5.391,00 (euro

*cinquemilatrecentonovantuno/00*);

• il sig. Scuderetti Giovanni al pagamento della somma di € 12.334,00 (euro

*dodicimilatrecentotrentaquattro/00*);

- condanna i suddetti convenuti, in solido, al pagamento in favore dello Stato

delle spese di giustizia che si liquidano in € 580,16 (euro

*cinquecentoottanta/16*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022.

*Il Magistrato estensore*

*Il Presidente*

Gaspere Rappa

Giuseppa Maneggio

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 01 luglio 2022

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente